

**CODICE ETICO DELLA COMUNITÀ UNIVERSITARIA**  
(Emanato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011; pubblicazione nel B.U. n. 94)

**in vigore dal 29 Luglio 2011**

**Articolo 1**

*(Finalità)*

Il Codice etico individua i principi di correttezza indispensabili per il migliore svolgimento della missione formativa e scientifica dell'Ateneo. Esso fa appello al senso di responsabilità che deve accompagnare l'adempimento dei propri doveri non meno che l'esercizio dei propri diritti all'interno della comunità universitaria.

**Articolo 2**

*(Ambito di applicazione)*

I principi generali di comportamento indicati dagli artt. 3-11 si applicano a tutti i componenti della comunità universitaria, compresi coloro che si trovano anche temporaneamente in rapporto di servizio o di collaborazione con l'Ateneo. Si estendono, per quanto di ragione, agli ospiti delle strutture universitarie.

Gli stessi principi e le regole di condotta relative ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti si affiancano alle norme di fonte costituzionale, convenzionale e legislativa, nonché a quelle contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Università di Siena.

Sono da tenere presenti, in particolare, la Carta di ateneo dei diritti e doveri degli studenti, il Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio e di lavoro dell'Università di Siena, la Carta europea dei ricercatori, le Direttive europee sulle pari opportunità e sul divieto di discriminazioni nei luoghi di lavoro.

**PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 3**

*(Doveri di lealtà e di collaborazione reciproca)*

Ciascuno è tenuto, secondo il proprio ruolo, ad osservare la massima lealtà e correttezza, prestando altresì piena collaborazione allo svolgimento dei compiti dell'Ateneo. Sono inammissibili gli abusi di potere, le resistenze burocratiche, i comportamenti non trasparenti, i favoritismi e le richieste di favoritismi.

E' vietata ogni forma di nepotismo, nonché di accordo volto a condizionare indebitamente la vita della comunità universitaria.

**Articolo 4**

*(Rispetto della dignità e libertà altrui)*

In ogni momento della vita universitaria è necessario un comportamento rispettoso della libertà e della dignità altrui.

Sono bandite le discriminazioni per motivi di sesso o di genere, razza, lingua, religione, convinzioni filosofiche ed opinioni politiche, orientamento sessuale, disabilità, età, salute, gravidanza, condizioni economiche e sociali.

E' altresì bandita ogni forma di pressione indebita, di molestia e di abuso, in particolare il mobbing, i ricatti e le allusioni di natura sessuale, il linguaggio e il comportamento prevaricatorio, aggressivo o degradante.

## **Articolo 5**

*(Azioni positive per l'effettivo godimento dell'eguaglianza)*

E' richiesta costante attenzione alla necessità di promuovere le pari opportunità tra donna e uomo, con particolare riguardo al raggiungimento di elevati livelli di responsabilità nella vita accademica ed amministrativa.

La stessa attenzione deve essere rivolta a superare gli svantaggi derivanti da qualsiasi condizione personale, nello studio, nel lavoro e nella ricerca.

## **Articolo 6**

*(Partecipazione alla vita accademica)*

Tutti sono tenuti a concorrere alla elezione degli organi di governo dell'Ateneo.

Tutti sono tenuti a partecipare con la dovuta diligenza all'attività dei collegi cui a qualsiasi titolo appartengono, astenendosi dal divulgare il testo di atti o documenti che non siano già stati resi pubblici.

## **Articolo 7**

*(Conflitto di interessi)*

Si ha conflitto d'interesse quando l'interesse privato di un componente dell'Ateneo contrasta, anche potenzialmente, con l'interesse, non solo economico, dell'Ateneo.

Per interesse privato s'intende anche l'interesse: del coniuge o di un familiare ; di persone o enti con i quali il componente dell'Ateneo intrattenga un rapporto di lavoro o d'affari ; di imprese o società delle quali questi abbia il controllo o sulle quali eserciti un'influenza notevole ; di terzi, qualora ne possano conseguire vantaggi al componente dell'Ateneo.

Chi si trovi in conflitto di interessi rispetto all'Università si astiene dal compiere gli atti relativi e ne riferisce al responsabile della struttura di volta in volta interessata.

I membri degli organi collegiali si astengono dal partecipare alla discussione e alla deliberazione in ordine alla quale si trovino in conflitto di interessi, curando che tale circostanza risulti a verbale.

I membri di commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono il coniuge, il /la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.

Tutti i candidati, prima dell'inizio del concorso, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere rapporti o legami del tipo indicato con i membri della commissione.

Chi si candida a cariche elettive deve dichiarare la propria adesione ad associazioni o organizzazioni gli interessi delle quali siano coinvolti nell'attività dell'Ateneo.

## **Articolo 8**

*(Modalità di esercizio delle libertà)*

L'esercizio delle libertà individuali e collettive all'interno dell'Ateneo esclude atteggiamenti e manifestazioni che non siano consoni ad un ambiente destinato allo studio e alla ricerca.

La pubblicità delle sedute di esami e di laurea non implica la liceità di videoregistrazioni, se non autorizzate dal responsabile della struttura interessata.

## **Articolo 9**

*(Uso dei beni e delle risorse)*

Le strutture, i beni e gli spazi comuni dell'Ateneo, in particolare il patrimonio librario e i laboratori, devono essere usati e conservati con cura. E' compito di ciascuno favorirne la piena utilizzazione da parte di tutti i membri della comunità, al fine di incoraggiare lo sviluppo della ricerca e l'approfondimento didattico.

L'equilibrio di bilancio è parametro della gestione delle risorse dell'Ateneo. Queste debbono essere impiegate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali, prestando il massimo rispetto ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nessuno può pretendere, in forza della carica rivestita, che vengano commesse irregolarità nell'uso delle risorse. Chiunque venga a conoscenza di tali irregolarità è tenuto a farne denuncia agli organi competenti.

#### **Articolo 10**

*(Nome e reputazione dell'Ateneo)*

Nessuno può utilizzare indebitamente il nome e il logo dell'Università di Siena. Salva la libertà di critica, è vietato ledere la reputazione e l'immagine dell'Ateneo.

#### **Articolo 11**

*(Rispetto dell'ambiente)*

Tutti si impegnano ad un comportamento ecologicamente corretto, inteso in particolare al risparmio dell'energia, dell'acqua e della carta, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti.

### **DOVERI DEI DOCENTI E DELLE DOCENTI**

#### **Articolo 12**

*(Doveri relativi all'attività didattica)*

L'insegnamento è finalizzato alla crescita culturale e civile degli studenti. Esso è svolto alla luce dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo, stimolando l'apprendimento anche attraverso l'esposizione critica di tesi diverse.

Nello svolgimento dei corsi i docenti debbono tenere conto delle conoscenze preliminari degli studenti e dei risultati della valutazione della didattica.

#### **Articolo 13**

*(Esami e tesi di laurea)*

Gli esami e la tesi sono momenti fondamentali della formazione dello studente.

Gli esami devono essere svolti con imparzialità e correttezza.

Il docente è tenuto ad assegnare la tesi secondo criteri non discriminatori e ad offrire adeguato sostegno al suo svolgimento.

#### **Articolo 14**

*(Doveri attinenti alla ricerca)*

Nella pubblicazione dei risultati delle ricerche il docente deve garantire la veridicità dei dati, la citazione esaustiva delle fonti utilizzate, la trasparenza riguardo ai finanziamenti ricevuti. Qualora si trovi in conflitto di interessi, questo deve essere dichiarato.

Fermo il rispetto dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali, il docente non si appropria in alcun modo dei risultati ottenuti da altri nel campo della ricerca e non fa figurare nella pubblicazione dei risultati persone che non vi hanno contribuito.

I rapporti con i colleghi sono improntati al rispetto reciproco e alla massima collaborazione.

#### **Articolo 15**

*(Doveri riguardanti il reclutamento)*

La formazione dei giovani studiosi rientra tra i compiti istituzionali del docente.

Fermo restando che ai procedimenti per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il

rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, è obbligatorio astenersi dal partecipare alla deliberazione di chiamate o di richieste di afferenza quando concorrano coniugi, conviventi, o persone cui il docente sia legato da relazioni di affari. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere rapporti o legami del tipo indicato con i membri dell'organismo chiamato a deliberare.

#### **Articolo 16**

*(Divieto di nepotismo e favoritismo nelle carriere)*

Ricorre nepotismo quando un soggetto utilizza la propria posizione per favorire in qualunque modo il coniuge o convivente, i parenti e gli affini nel conseguimento di benefici, incarichi o chiamate. Fra i suddetti soggetti è sconsigliata la coincidenza o l'affinità del settore scientifico-disciplinare. Il docente e la docente non presentano i familiari e conviventi come propri allievi.

#### **Articolo 17**

*(Doveri inerenti all'amministrazione dell'Università)*

Il docente si impegna a partecipare agli organi di governo dell'Ateneo, evitando tuttavia il cumulo di incarichi. Nelle nomine e nelle elezioni si tiene sempre presente la necessità di favorire, attraverso la rotazione delle cariche, la partecipazione di tutti allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

#### **Articolo 18**

*(Attività esterne)*

Il docente può assumere impegni lavorativi esterni purché questi siano non solo compatibili con la sua attività didattica e di ricerca, ma anche utili al perfezionamento di quest'ultima.

#### **Articolo 19**

*(Attività professionale)*

L'esercizio dell'attività professionale deve essere svolto in modo da non sovrapporsi con l'adempimento dei compiti istituzionali. Il docente non pubblicizza la sua attività professionale all'interno delle strutture universitarie, non utilizza indebitamente la reputazione dell'Ateneo a fini professionali ed evita in generale di trovarsi in situazioni, reali o apparenti, di conflitto di interessi.

### **DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 20**

*(Rinvio)*

Nei confronti del personale amministrativo i principi generali del presente Codice sono integrati dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

### **DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

#### **Articolo 21**

*(Rinvio)*

Nei confronti degli studenti e delle studentesse i principi generali del presente Codice sono integrati dal Codice di ateneo dei diritti e dei doveri degli studenti. Gli studenti hanno il dovere di conoscere e di rispettare le norme che li riguardano.

## **Articolo 22**

*(Partecipazione alla vita accademica)*

Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica. Si informano sui candidati e partecipano alle elezioni dei loro rappresentanti.

I rappresentanti degli studenti esercitano il proprio mandato con continuità e impegno.

L'Università mette a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari, disciplinando i casi di concomitanza con le attività didattiche in modo da tutelare pienamente l'esercizio dei diritti-doveri di partecipazione.

## **Articolo 23**

*(Lezioni)*

Gli studenti si informano per tempo della programmazione didattica, segnalando alle Commissioni paritetiche docenti-studenti le eventuali disfunzioni organizzative.

La fotocopia di stampati e la registrazione di lezioni, seminari o conferenze è ammessa soltanto per uso personale.

## **Articolo 24**

*(Esami)*

Lo studente sostiene le prove di esame nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze del docente e non assume comportamenti sleali né verso gli altri studenti né verso il docente.

## **Articolo 25**

*(Tesi)*

La tesi deve essere frutto del lavoro personale dello studente. Fermo il rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore, lo studente non si appropria in alcun modo dei risultati di ricerche altrui e dichiara le fonti utilizzate.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 26**

*(Commissione etica)*

Al fine di promuovere la diffusione dei principi di correttezza indicati nel presente Codice, è istituita una Commissione etica, composta dal Difensore civico degli studenti, che ne è componente di diritto, e da due membri scelti dal Rettore tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo. L'incarico non comporta compensi aggiuntivi.

La Commissione raccoglie le segnalazioni provenienti da qualsiasi interessato. Acquisisce le indicazioni fornite dagli organi dell'Ateneo, in particolare dai Direttori di Dipartimento e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Indica sul sito dell'Ateneo le prassi da ritenersi conformi o contrastanti con il presente Codice. Cura l'istruttoria e presta consulenza al Rettore per la proposta delle sanzioni al Senato accademico.

### **Articolo 27**

*(Sanzioni)*

Sulle infrazioni al presente Codice decide il Senato accademico, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dalla Commissione Etica. La sanzione consiste nel richiamo scritto, accompagnato in caso di recidiva dalla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.